

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott. Patroni Griffi e Dott.ssa Colabraro), ordinanza del 1.4.2019

Sequestro preventivo – delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, d.lgs. 74/2000 – prova del *quantum* di imposta evasa.

Per poter legittimamente disporre il sequestro preventivo del profitto confiscabile è necessaria la sussistenza della gravità indiziaria concernente al *fumus* della sovrapproduzione, nonché la possibilità di individuare, quantomeno in via deduttiva, l'effettivo ammontare dell'imposta evasa a seguito di abbattimento della base imponibile di riferimento mediante l'impiego delle fatture per operazioni inesistenti.